TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

Accordo aziendale

Oggetto: A) misure organizzative
B) Compenso di produttività
C) Premio di risultato
D) Riconoscimento par. 158
E) Disposizioni finali

Il giorno 12 dicembre 2022, presso la sede aziendale di Via Tezze sn. in Ranica (BG);

TRA

Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A., di seguito denominata TEB;

E

la RSU;

Premesso che:

1) le parti si sono incontrate al fine di valutare, anche in considerazione delle attività connesse alla progettazione e al successivo esercizio della linea tranviaria denominata T2, misure organizzative riguardanti la pianificazione e lo svolgimento del servizio tramviario e delle attività ad esso connesse al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti le relative prestazioni lavorative;
2) in particolare, hanno condiviso la necessità di:
   a. poter utilizzare, per far fronte alle esigenze aziendali, adeguati volumi di lavoro straordinario programmato - tenendo conto per quanto possibile delle esigenze di conciliazione dei dipendenti - anche al fine di sostenere e incrementare il percorso di progressiva internalizzazione delle attività affidate a ditte esterne;
   b. anche in considerazione di quanto indicato al precedente punto a., razionalizzare ed ottimizzare la prestazione lavorativa del personale, mantenendo un adeguato dimensionamento degli organici e del costo del lavoro;
   c. valorizzare il principio della "multimansione" (principio già contenuto nella contrattazione collettiva aziendale), consentendo all'azienda di usufruire dell'interoperabilità di determinate figure professionali, e ai dipendenti di beneficiare di opportunità di sviluppo delle competenze;
   d. incrementare le azioni di contrasto all'evasione tariffaria, nello specifico applicando il principio della multimansione e quindi incentivando il personale a svolgere attività di verifica dei titoli di viaggio;
   e. rimodulare l'utilizzo e la disciplina della reperibilità anche estendendo l'applicazione di tale istituto a tutto il personale addetto alla manutenzione degli impianti fissi e del materiale rotabile;
3) a fronte dei recuperi di efficienza ed efficacia derivanti dalle misure organizzative concordate nella parte A del presente accordo, le Parti hanno discusso in merito al riconoscimento economico per il personale coinvolto da tali misure;
4) le Parti hanno inoltre riesaminato la disciplina del Premio di risultato al fine di un aggiornamento della stessa;
5) con l'obiettivo di uniformare all'interno del Gruppo ATB, per quanto possibile ed in considerazione delle specificità di ciascuna società, gli elementi economico-normativi applicabili al personale, le Parti hanno inteso, infine, ridiscutere la disciplina applicata relativa al riconoscimento del par. 158.

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

A) Misure organizzative

Articolo 1
Le parti danno atto che le premesse costituiscono parte essenziale del presente accordo.

Articolo 2 – Straordinario programmato per operatori d'esercizio
In relazione alle esigenze aziendali e previa consultazione con la RSU e confronto con la commissione turni, l'azienda per gli operatori d'esercizio potrà ricorrere, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi su 12, intervallati da un lasso temporale non inferiore a trenta giorni, a prestazioni lavorative da svolgersi in regime di straordinario programmato con 15 giorni di preavviso e nel rispetto della normativa di legge e del contratto nazionale in tema di orario di lavoro, coinvolgendo in via prioritaria il personale su base volontaria.
In assenza di volontari l'azienda potrà procedere, secondo criteri di rotazione, all'assegnazione d'ufficio dei turni in straordinario.
Con l'applicazione dei suddetti turni di straordinario programmato, che non potrà essere superiore, per ciascun turno, a 1h 30min, per un numero di turni giornalieri non superiore al 40% del totale dei turni programmati, è ammesso il superamento del limite di durata del nastro lavorativo fino ad una durata complessiva massima del nastro pari a 10 ore.
In caso di ricorso allo straordinario programmato di cui al presente articolo i turni potranno essere composti anche da 3 o più riprese. Nel caso si renda necessaria la formazione di turni a 3 o più riprese gli intervalli di minore durata oltre il primo saranno considerati prestazione lavorativa.
Quanto previsto nel presente articolo sostituisce l'art. 3, parte A), dell'accordo aziendale del 21 giugno 2019.

Articolo 3 – Straordinario programmato per il restante personale
In relazione alle esigenze di servizio e previa consultazione con la RSU, l'azienda potrà richiedere anche al personale non appartenente al profilo degli operatori d'esercizio, per periodi continuativi ciascuno non superiore a 6 mesi, prestazioni lavorative da svolgersi in regime di straordinario programmato nel rispetto della normativa di legge e del contratto nazionale in tema di orario di lavoro e per un massimo di 1h 30m al giorno per addetto.
Si procederà coinvolgendo in via prioritaria il personale su base volontaria. In assenza di volontari l'azienda potrà procedere all'assegnazione d'ufficio dello straordinario programmato.
Per gli addetti impegnati su turni lo straordinario programmato si applicherà per un numero di turni non superiore al 40% del totale degli addetti appartenenti all'unità organizzativa interessata.

Articolo 4 – Attività di esercizio e complementari
Le parti intendono sviluppare le previsioni di cui all'art. 3), Parte A), dell'accordo aziendale del 7 aprile 2014, articolo che viene quindi superato dalle disposizioni che seguono.
Nell'ottica di una costante valorizzazione professionale ed al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza alle attività aziendali, il personale addetto al CCO e alla guida dei tram in servizio di linea può eseguire in "plurimansione", previa adeguata formazione, attività complementari all'esercizio quali a titolo esemplificativo la guida di autobus in linea (per il servizio di t.p.l. nell'area di Bergamo e per il servizio sostitutivo della tramvia), attività connesse al rimessaggio dei tram e dei veicoli aziendali, la verifica dei titoli di viaggio, la gestione delle emettitrici di terra e di bordo, etc.
Le modalità e l'articolazione delle prestazioni in parola saranno presentate dall'azienda alla Commissione Turni.
Si rinvia al successivo art. 7 per le modalità di svolgimento della verifica titoli di viaggio, ed all'art. 8 per il relativo incentivo economico.

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

Articolo 5 – Attività degli addetti agli impianti fissi ed al CCO

L'art. 4, Parte A), dell'accordo aziendale del 7 aprile 2014 è sostituito da quanto contenuto nel presente articolo.

Nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile, gli addetti agli impianti fissi ed al CCO, svolgono, secondo le indicazioni dei relativi responsabili e in aggiunta alle attività d'istituto, attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza dell'esercizio e delle infrastrutture, misurazione, verifica e piccola manutenzione della linea e del deposito, delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture aziendali. Durante il proprio turno lavorativo svolgono, inoltre, attività di verifica dei titoli di viaggio (attività per la quale si rinvia agli articoli 7 e 8).

Articolo 6 – Impiego del personale abilitato a mansioni di guida in linea

L'art. 5, Parte A), dell'accordo aziendale del 21 giugno 2019 è sostituito da quanto contenuto nel presente articolo.

In base alle esigenze aziendali, tutto il personale abilitato alla condotta dei tram, compresi gli addetti al CCO, alla manutenzione del Materiale Rotabile e degli Impianti Fissi, può essere chiamato a coprire, secondo criteri di rotazione, turni di guida in linea per periodi continuativi non superiori a 4 mesi, previo eventuale percorso di addestramento specifico e compatibilmente con lo svolgimento delle attività operative aziendali.

Si procederà coinvolgendo in via prioritaria il personale su base volontaria. In assenza di volontari l'azienda potrà procedere all'assegnazione d'ufficio dei turni di guida.

Articolo 7 – Svolgimento di attività di verifica titoli di viaggio

Al fine di incrementare il contrasto all'evasione tariffaria, l'azienda può ricorrere all'utilizzo del personale abilitato a mansioni di guida in linea, su base volontaria, ad attività di verifica titoli di viaggio (attività ispettiva).

Tale attività, per la quale i dipendenti volontari dovranno, previa selezione e formazione da parte dell'azienda, conseguire specifica abilitazione, verrà svolta:

- in turni di lavoro in straordinario, della durata massima di 3 ore, da collocare prima o al termine dell'orario di lavoro ordinario.
- mediante squadre composte da almeno 2 agenti in affiancamento alle guardie giurate coinvolte mediante ricorso a ditte esterne.

Compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio di linea, ove necessario al fine di raggiungere il numero minimo di 2 unità, gli operatori d'esercizio abilitati allo svolgimento di attività ispettiva potranno essere adibiti alla stessa anche durante l'orario di lavoro ordinario.

Fermo il principio della volontarietà per lo svolgimento dell'attività ispettiva, una volta conseguita l'abilitazione ciascun agente sarà tenuto a svolgere la stessa, nei turni che verranno indicati dall'azienda, per un periodo minimo di 6 mesi. Terminato tale periodo, al fine di favorire la corretta programmazione del servizio di verifica dei titoli di viaggio, ciascun agente, in caso di indisponibilità a proseguire nello svolgimento dell'attività ispettiva, dovrà garantire un preavviso di almeno 30 giorni.

Restano ferme le previsioni del CCNL in merito allo svolgimento delle attività di verifica dei titoli di viaggio da parte degli addetti all'esercizio, che pertanto potranno essere chiamati dai propri responsabili a svolgere tale attività – con le modalità operative sopra descritte (squadre di almeno 2 agenti) – anche durante l'orario di lavoro ordinario.

Articolo 8 – incentivo sugli incassi dell'attività di verifica titoli di viaggio

In relazione all'attività ispettiva di cui all'art. 7 ed al fine di incentivare la stessa, verrà riconosciuto annualmente, a consuntivo dell'attività svolta ed unitamente alla retribuzione di competenza del mese di gennaio dell'anno successivo, un elemento economico denominato "Premio attività ispettiva".

Il Premio di cui sopra verrà erogato al personale coinvolto nelle attività ispettive nelle seguenti misure:

- 9% delle sanzioni riscosse direttamente sul tram dal complesso dei verificatori nel corso dell'anno. L'importo spettante a ciascun VTV viene riproporzionato in funzione delle ore di attività ispettive svolte nel corso dell'anno;
- 7,75% delle altre sanzioni, al netto quindi di cui al punto precedente, emesse da ciascuno ed effettivamente riscosse (con esclusione delle somme recuperate a titolo di spese amministrative e postali) nell'anno solare di riferimento.

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

Articolo 9 – interoperabilità

Ad integrazione e specificazione di quanto indicato nell'art. 5 dell'accordo aziendale del 7 aprile 2014, tutto il personale aziendale - previo accordo tra i responsabili delle unità organizzative di volta in volta interessate - potrà essere temporaneamente assegnato ad altro ufficio/unità operativa/area operativa prestando la propria attività lavorativa e collaborazione professionale nei limiti delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

Articolo 10 – reperibilità

Le Parti riconoscono l'esigenza aziendale, al fine di migliorare la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte ad necessità di servizio impreviste e non programmabili:

- di estendere l'istituto della reperibilità anche a tutto il personale addetto alla manutenzione degli impianti fissi e del materiale rotabile;
- di rimodulare la disciplina dell'istituto con riferimento alla strutturazione dei turni ed ai riconoscimenti economici correlati.

La reperibilità è strutturata su due differenti cicli di rotazione che, per tutti i giorni di esercizio, prevedono la disponibilità di un addetto per ciascun ciclo.

Le turnazioni di reperibilità di ciascuna Unità Operativa (CCO, Impianti Fissi e Materiale Rotabile) sono individuate dai relativi Coordinatori.

- **CICLO A (Coordinamento attività e intervento operativo):**
  - Coordinatore CCO
  - Squadra emergenza CCO

- **CICLO B (Supporto Operativo):**
  - Coordinatore UO Impianti fissi (IF)
  - Coordinatore UO Materiale Rotabile (MTR)
  - Squadra emergenza operai (IF+MTR)

In ragione delle funzioni di coordinamento delle attività, interfaccia con le FFOO, e gestione della circolazione, per gli addetti inseriti nel CICLO A la reperibilità è remunerata con l'importo forfettario di:

- €. 16,00 per ogni giornata di reperibilità feriale da lunedì a venerdì;
- €. 48,00 per ogni giornata di reperibilità cadente sulla giornata del sabato;
- €. 64,00 per ogni giornata di reperibilità cadente in giornata festiva o di riposo settimanale (domenica).

Per gli addetti al CICLO B, che verranno eventualmente chiamati ad intervenire qualora si rendesse necessario un ulteriore supporto operativo, la reperibilità è remunerata con l'importo forfettario di:

- €. 16,00 per ogni giornata di reperibilità feriale da lunedì a venerdì;
- €. 30,00 per ogni giornata di reperibilità cadente sulla giornata del sabato;
- €. 50,00 per ogni giornata di reperibilità cadente in giornata festiva o di riposo settimanale (domenica).

Per entrambi i CICLI di rotazione:

1) in caso di chiamata il personale reperibile deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco temporale massimo di 60 minuti;
2) di norma ciascun operatore potrà essere impegnato in reperibilità per un numero massimo di 7 giornate nell'arco di un mese mediante rotazione tra tutto il personale assegnato al singolo CICLO.
3) ciascun operatore è messo in reperibilità mediante rotazione tra tutto il personale assegnato a ciascun CICLO;

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

4) l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e quindi il dipendente che viene chiamato a rendere una prestazione lavorativa durante il turno di reperibilità ha diritto all'indennità per la sola parte non coperta da prestazione;
5) in caso di intervento le ore prestate vengono retribuite secondo le previsioni del CCNL.

La disciplina del presente articolo sostituisce i trattamenti attualmente applicati relativamente alla reperibilità.

B) compenso di produttività

Articolo 1

1.1. A fronte delle misure organizzative di cui sopra e dei conseguenti recuperi di efficienza, di efficacia e di produttività, a decorrere dal 1° gennaio 2023 verrà riconosciuto un elemento economico mensile per 14 mensilità denominato "compenso di produttività" secondo la disciplina di seguito riportata.

1.2. Il compenso di produttività spettante a ciascun dipendente viene determinato in base ai valori economici della tabella sottostante.

Profilo professionale	PAR.	EURO
Responsabile unità amministrativa tecnica complessa	250	€ 269,37
Capo unità amministrativa organizzativa	230	€ 244,45
Capo unità organizzativa tecnica	230	€ 244,45
Coordinatore di esercizio	210	€ 216,16
Capo unità tecnica	205	€ 215,81
Addetto all'esercizio	193	€ 188,09
Specialista tecnico/amministrativo	193	€ 188,09
Capo operatori	188	€ 184,89
Operatore d'esercizio	183	€ 198,97
Operatore certificatore	180	€ 174,25
Collaboratore di ufficio	175	€ 173,90
Operatore di esercizio	175	€ 190,41
Operatore tecnico	170	€ 166,31
Operatore qualificato	160	€ 145,45
Operatore qualificato d'ufficio	160	€ 145,45
Operatore d'esercizio	158	€ 167,06
Operatore qualificato d'ufficio	155	€ 145,09
Operatore qualificato di ufficio	140	€ 127,50
Operatore qualificato	140	€ 127,50
Operatore d'esercizio	140	€ 144,50
Operatore di ufficio	130	€ 123,17

1.3. Per le assunzioni successive al 1° gennaio 2023, le somme indicate nella tabella 1.2. saranno applicate nella misura del 50% a partire dal 13° mese dall'assunzione e nella misura del 100% a partire dal 25° mese.

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

1.4. Per gli operatori di esercizio già in forza e attualmente inquadrati con parametro 140 il compenso di produttività verrà erogato secondo i criteri di cui al punto 1.3.

1.5 In considerazione del peculiare trattamento economico attualmente applicato al personale con parametro 158, per tale personale:

- fino alla maturazione di 8 anni di anzianità di servizio di cui all'art. 2 (e sue modifiche ed integrazioni) dell'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000, verrà riconosciuto un compenso di produttività pari a Euro 43,00 a partire dal 1° gennaio 2023;
- successivamente alla maturazione di 8 anni di anzianità di servizio di cui all'art 2 (e sue modifiche ed integrazioni) dell'Accordo Nazionale del 27 novembre 2000, verrà riconosciuto un compenso di produttività nei valori previsti dalla disciplina di cui al punto 1.2 del presente articolo;

1.6 Gli importi riconosciuti a titolo di compenso di produttività andranno ad assorbire, fino a concorrenza, eventuali assegni Ad Personam attualmente erogati.

C) Premio di risultato

Articolo 1

Nell'accordo aziendale del 27 luglio 2021 l'articolo 3.1 parte B è sostituito dal seguente:

Articolo 3.1. Correttivo per assenze

Una quota del premio pari a 300 Euro verrà riconosciuta integralmente al conseguimento di un numero obiettivo di giornate lavorative medie per addetto pari a **240** per il personale viaggiante e pari a **200** giornate per il restante personale.
Per il calcolo del premio individuale, con riferimento alle giornate di effettiva presenza di ciascun dipendente aziendale (G.ind.), si procederà secondo la seguente formula:

Quota spettante = 300 euro x G. ind. / 240 o 200

In caso di presenza effettiva inferiore a **215** giornate per il personale viaggiante e **175** giornate per il restante personale, non sarà erogata la summenzionata quota di 300 Euro.

In considerazione di assenze per malattia verificatesi nell'anno, l'importo risultante dal conteggio di cui sopra verrà ridotto applicando le percentuali di decurtazione (penalizzazione) indicate nella tabella di seguito riportata.

Tabella 1.

N. Assenze per malattia nell'anno di riferimento	Percentuale di penalizzazione
Fino a 3 eventi o 8 giorni	0
Da 9 a 11 giorni	10%
Da 12 a 20 giorni	25%
Da 21 a 30 giorni	40%
Da 31 a 60 giorni	50%
Oltre 60 giorni	70%

Per ciascun dipendente non verrà applicata, per una sola volta nella vita aziendale, la decurtazione di cui alla Tabella 1. qualora egli non sia incorso in nessuna penalizzazione nel triennio precedente all'anno di riferimento.

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE

D) riconoscimento par 158

Articolo 1
Per gli operatori d'esercizio attualmente inquadrati al parametro 140 e di futura assunzione non trova applicazione il riconoscimento del par. 158 trascorsi 18 mesi dal conseguimento dell'abilitazione provvisoria alla guida.

E) disposizioni finali

Articolo 1
Le Parti concordano che si incontreranno per valutare l'efficacia dei progetti di produttività di cui agli articoli precedenti, anche al fine di individuare congiuntamente eventuali miglioramenti agli istituti disciplinati nella parte A anche tenendo conto delle esigenze aziendali di cui in premessa con particolare riferimento alle attività connesse alla T2.

Articolo 2
Le Parti si danno atto che tutte le parti del presente accordo sono tra loro inscindibili e che pertanto l'eventuale caducazione di ciascuna di esse comporterà la caducazione integrale del presente accordo.

RSU

TEB S.p.A.

FILT CGIL

FIT-CISL